

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"FUNIERICE SERVICE - S.R.L.",

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita la società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico denominata: **"FUNIERICE SERVICE - S.R.L."**.

La predetta società è costituita con la partecipazione del Comune di Erice, con sede in Erice Piazza della Loggia n. 3 e di Mega Service S.p.A., con sede in Trapani Via Garibaldi Palazzo Riccio di Morana, a cui è subentrata la Provincia Regionale di Trapani, oggi Libero Consorzio Comunale di Trapani, con sede in Trapani Via Garibaldi Palazzo Riccio di Morana, giusto atto pubblico del 10/05/2011, repertorio n. 36920 e raccolta n. 12481, al rogito del Dott. Tranchida Alberto, notaio in Castellammare del Golfo.

I soci hanno l'obbligo di comunicare alla società eventuali variazioni di sede o residenza, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 2 - La società ha per oggetto l'attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e turistico mediante impianto a fune, dei parcheggi e degli altri eventuali impianti, strutture e dotazioni patrimoniali destinate al funzionamento del sistema di mobilità integrata da e per Erice Capoluogo, unitamente all'erogazione dei connessi e conseguenziali servizi pubblici

locali.

La società realizzerà la propria attività esclusivamente in favore del Comune di Erice, titolare del servizio pubblico di trasporto, e del Libero Consorzio Comunale di Trapani, titolare della proprietà dell'infrastruttura, entrambi enti pubblici che la controllano, i quali eserciteranno sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà:

- acquisire contributi dall'Unione europea, statali, regionali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente ed istituzione nazionale ed internazionale, senza limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché di tutte le agevolazioni previste dalla legge;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, enti o consorzi aventi oggetto analogo o affine al proprio;
- svolgere in maniera non prevalente, direttamente o indirettamente, attività di promozione turistica esclusivamente connessa ad iniziative da effettuare nel Centro Storico di Erice;
- svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali che si rendessero necessarie o semplicemente utili al suddetto fine.

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Erice.

Art. 4 - La durata della società è indeterminata, salvo il diritto di recesso dei soci previsto dall'art. 2473, comma 2, c.c.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

I soci Comune di Erice e Libero Consorzio Comunale di Trapani insieme detengono la maggioranza delle quote sociali.

Art. 6 - Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione, previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi, possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art.7 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti, senza obbligo di rimborso, oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art.8 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

Art.9 - Le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente a favore di soggetti pubblici.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi è richiesto il gradimento da parte dei soci Libero Consorzio Comunale

di Trapani e Comune di Erice. Pertanto, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante lettera inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. Entro il medesimo termine i soci abilitati dovranno esprimere il proprio gradimento circa l'acquirente, restando inteso che trascorso tale termine, senza che sia intervenuta alcuna formale risposta, il gradimento si intende concesso.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale, territorialmente competente in

relazione al luogo in cui è posta la sede sociale, su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società, per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta (nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione), unitamente alla concessione del gradimento da parte dei soci all'uopo abilitati, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i sessanta giorni successivi il verificarsi delle fattispecie innanzi descritte.

La società non può prendere nota, nei propri libri, del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

RECESSO DEL SOCIO

Art.10 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni

dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società ovvero i singoli soci revocano la decisione che lo legittima.

Art. 11 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale competente ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà

di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 13 - Sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

la nomina e la revoca degli amministratori;

la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o

del revisore;

l'approvazione dei regolamenti interni;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto all'art. 15, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi del successivo art.14.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 13 bis - L'Assemblea dei Soci, oltre a deliberare sulle materie imposte dalla legge, stante le previsioni di cui all'art. 20-bis, ha il potere di deliberare sulle seguenti materie di sua esclusiva competenza, in ottemperanza alle disposizioni sul "controllo analogo" dei propri servizi interni che le Amministrazioni Locali

devono esercitare sulle società da loro partecipate affinché siano legittime le gestioni in house providing dei servizi e dei beni affidati:

- approvazione del Piano Industriale e delle altre delibere di cui all'articolo 20-bis;

- modificazione correttiva del Piano Industriale di cui all'articolo 20-bis;

- approvazione dei provvedimenti di straordinaria amministrazione che incidono sugli aspetti patrimoniali e finanziari della Società, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, acquisto ed alienazione di beni immobili, costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari, cessione della proprietà a terzi dell'azienda sociale o di rami della stessa, costituzione di società partecipata, costituzione di ipoteche su beni immobili sociali, rilascio di garanzie personali ivi comprese quelle rilasciate nei confronti delle sue partecipate.

Art. 14 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione

da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni, entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni devono avvenire mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale, redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art.15 - Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-*bis* c.c., le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante

deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale;

b) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

c) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo, oppure da uno qualsiasi dei soci;

d) in mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente e/o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo, salvo che nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno in quanto non sufficientemente informato;

e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta, che dovrà essere conservata dalla

società;

f) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

g) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Art.16 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente.

Gli amministratori sono nominati dai soci, nel rispetto delle seguenti regole.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato su proposta del socio Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il Vice Presidente è nominato su proposta del socio Comune di Erice.

Il terzo componente è nominato su proposta congiunta dei soci Comune di Erice e Libero Consorzio Comunale di Trapani. Qualora i soci non addivengano alla nomina del terzo componente entro trenta giorni dalla prima assemblea convocata con all'ordine del giorno la sua nomina, l'Assemblea, all'uopo convocata entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di detto termine, procederà a nominare il terzo componente del Consiglio di Amministrazione nella persona di colui che sarà individuato mediante sorteggio tra due nominativi proposti uno dal socio Comune di Erice ed uno dal socio Libero Consorzio Comunale di Trapani. Possono essere eletti o nominati consiglieri persone in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità ed onorabilità adeguati alla dignità dell'incarico, avuto riguardo alla peculiare attività svolta dalla Società nei settori d'intervento.

Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

L'organo amministrativo resta in carica sino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio successivo alla scadenza di un triennio dalla nomina.

Gli incarichi possono essere revocati per ragioni connesse al venimento del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto la

nomina, nonché per l'inosservanza degli obiettivi e degli indirizzi previsti dall'atto di nomina. Gli incarichi possono essere altresì revocati quando ricorrono sopraggiunte condizioni di incompatibilità o decadenza analoghe a quelle fissate per gli amministratori dei due soci pubblici. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 non può essere nominato amministratore delle società a capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione.

Se per qualsiasi causa viene meno un consigliere, alla sua sostituzione di provvederà mediante cooptazione nel rispetto dei criteri di nomina indicati nel presente articolo.

Art.16 bis - Quanto disposto dall'art. 16 dello statuto deve

comunque tenere conto di quanto previsto dal presente articolo.

Ai sensi del decreto legge n. 90/2014, e successiva legge di conversione n. 114/2014, che hanno modificato l'art. 4 comma 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà di nominare un Amministratore Unico di comune accordo tra i due soci enti pubblici, è composto da tre membri, di cui due scelti tra i dipendenti di ciascun Ente Pubblico titolare di partecipazione e di poteri di indirizzo e di vigilanza della società.

Ai due membri del Consiglio di Amministrazione, dipendenti dei due Enti Pubblici che partecipano la società, è riconosciuto il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 84 del TUEL. Gli eventuali compensi riconosciuti dai Soci ai due dipendenti pubblici devono essere riversati alla propria Amministrazione e, ove riassegnabili, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. Qualora ricorra la fattispecie di membri esterni nominati dai soci, il compenso non potrà superare i limiti previsti dalla precitata normativa.

In ogni caso, stante il recente orientamento ANAC (Orientamento n. 12 del 22 aprile 2015), ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge n.

135/2012, in combinato disposto con gli artt. 9 e 12 del d.lgs. 39/2013, che prevede che la nomina nei Consigli di Amministrazione delle società controllate, di dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di riferimento, deve limitarsi al personale interno, anche con qualifica dirigenziale, purché non investito della carica di Presidente con deleghe gestionali dirette o di Amministratore Delegato, si dispone che al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la carica di Amministratore Delegato della società.

In osservanza delle norme vigenti a tutela della c.d. parità di genere, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società stesse, emanato ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120, si dispone che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato sia pari ad almeno un terzo dei componenti.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi

soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla nomina o con decisione successiva, può delegare ad uno dei suoi componenti poteri di amministrazione da esercitare in specifici settori di attività, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per la redazione del progetto di bilancio nonché per l'approvazione degli eventuali progetti di fusione o scissione e per le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c..

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori, tecnici ed amministrativi.

Art. 17 bis - In ossequio ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di seguire le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente e deve:

1. garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste dal D. Lgs. 163/06 e ss. mm. ii.;
2. garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di incarichi professionali, l'adozione di provvedimenti, criteri e

modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in attuazione dell'art. 18 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Consiglio di Amministrazione, tra le altre cose, provvede a deliberare sui seguenti argomenti: stipula, modifica e risolve i contratti di mutuo, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai Soci e per l'attività della Società, delegando all'uopo il Presidente del CdA, previo parere di conformità del Direttore Generale; attiva qualunque azione amministrativa o giudiziaria volta a rappresentare la Società dinanzi alle rispettive Autorità della Repubblica Italiana, con facoltà di nominare avvocati, procuratori e periti; firma rinunzie ed atti giudiziari in qualunque grado di giudizio, delegando all'uopo il Presidente del CdA; accetta e propone transazioni di qualsiasi vertenza e contestazione con i terzi, delegando all'uopo il Presidente del CdA, previo parere di conformità del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione coordina, ottimizza ed armonizza le azioni e le competenze delle seguenti unità operative: Direzione Generale, rappresentata dal Direttore Generale (unità lavorativa interna), Affari Legali, rappresentata dai procuratori legali pro

tempore cui viene conferito incarico per rappresentare la società nell'ambito dei singoli contenziosi (unità lavorativa esterna), Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, rappresentata dal Responsabile della prevenzione e protezione (unità lavorativa esterna), Audit Interno, rappresentato dall'Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV) che comprende tra i suoi componenti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC).

Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, la definizione dell'attuazione dei programmi di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia aziendale, da realizzare in stretta collaborazione con il Direttore Generale, ivi compresi l'adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC) ex D. Lgs. n. 231/2001, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso, previa proposta dell'Organismo Indipendente di Vigilanza, nonché la nomina, la sospensione e la revoca dei componenti dell'Organismo Indipendente di Vigilanza, previa ratifica dei Soci, secondo le modalità definite all'art. 22-bis.

Art. 18 - La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al

Vice Presidente.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Art. 18-bis - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assegnati tutti i poteri tipici dell'Amministratore Delegato, ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1) compera, vende, permuta pezzi di ricambio e prodotti concernenti l'attività della società in genere, macchine, materiali e beni mobili di ogni specie, compresi automezzi e mezzi di trasporto, esclusi titoli e beni immateriali, previo parere di conformità del Direttore Generale;

2) stipula, modifica e risolve contratti, ad eccezione di quelli inerenti il lavoro subordinato ed incarichi professionali di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere di conformità del Direttore Generale;

3) incassa, esige somme, mandati, assegni, titoli di credito di chicchessia e per qualsiasi titolo dovuti alla società, previo parere di conformità del Direttore Generale;

4) autorizza e procede a pagamenti di qualsiasi somma dovuti dalla società, previo parere di conformità del Direttore Generale;

5) stipula accordi con istituti di credito per operazioni bancarie

di qualsiasi genere, esclusa la concessione di mutui alla società,
previo parere di conformità del Direttore Generale;

6) emette assegni su c/c intestati alla società, emette tratte sui debitori sociali, sottoscrive effetti passivi, gira, sconta, incassa e quietanza qualsiasi titolo di credito (assegni bancari e postali, tratte cambiarie, ecc.), previo parere di conformità del Direttore Generale;

7) rappresenta la società presso le Amministrazioni pubbliche, Enti ed Istituti previdenziali e presso terzi in genere, nonché dinanzi le Autorità giudiziarie, finanziarie e amministrative;

8) approva il "Piano delle attività, della formazione, informazione e aggiornamento del personale", in funzione delle necessità formative dei soggetti che operano per l'azienda, previa ed opportuna elaborazione e presentazione annuale a cura dell'OIV e del RPC, sentito il Direttore Generale;

9) elabora il piano degli investimenti pluriennale da inserire nel Piano Industriale, sentito il Direttore Generale e restando le necessarie approvazioni a cura dell'Assemblea dei Soci;

10) supporta il Direttore Generale nelle scelte operative ed organizzative, sovrintendendo tutte le funzioni amministrative oltre che quelle tecniche di competenza della Direzione di Esercizio;

11) supporta il Direttore Generale ed il Direttore di Esercizio nella gestione degli impianti, dei materiali e delle attrezzature, al fine di garantire e preservare lo stato dei luoghi e di fatto degli impianti gestiti dall'azienda;

12) si assicura che i processi aziendali e gestionali siano conformi alle normative applicabili vigenti;

13) adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente in generale, con facoltà di delegare detti obblighi a collaboratori interni o esterni qualificati;

14) gestisce il marketing e lo sviluppo commerciale aziendale, con facoltà di delegare detti obblighi a collaboratori interni qualificati;

15) può delegare al Direttore Generale della Società, nell'ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello Statuto, specifici poteri gestionali da esercitare in specifici settori di attività, al fine di migliorare l'operatività della Società.

Art. 18-ter - Al Direttore Generale sono attribuiti i seguenti compiti-poteri, ad esclusione dei poteri che la legge ed il vigente Statuto attribuiscono, in via esclusiva, all'Assemblea dei Soci,

al Consiglio di Amministrazione e al Presidente-Amministratore

Delegato del Consiglio di Amministrazione:

- 1.** esegue le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del CdA-Amministratore Delegato interpretandole, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione, il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Consiglio di Amministrazione e del Presidente del CdA-Amministratore Delegato;
2. cura e coordina gli aspetti gestionali e di conduzione dell'azienda, secondo le deliberazioni e le direttive emanate dal CdA e dal Presidente del CdA-Amministratore Delegato, assumendo la responsabilità di coordinare e ottimizzare le attività operative e progettuali dell'azienda per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali fissati dai Soci, rilasciando i necessari pareri di congruità amministrativa, ove necessari;
3. collabora con il Presidente del CdA-Amministratore Delegato alla realizzazione del piano degli investimenti, di concerto con il Direttore di Esercizio che ne suggerisce e ne consiglia quelli di carattere prettamente ed esclusivamente tecnicoimpiantistico;
4. concede le autorizzazioni amministrative al Direttore di Esercizio per l'organizzazione e l'acquisto dei ricambi degli impianti, dei materiali e delle attrezzature, opportunamente

accompagnate dal preventivo parere di conformità tecnica a cura del medesimo Direttore di Esercizio;

5. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente del CdA-Amministratore Delegato, previo rilascio del parere di conformità amministrativa, ove necessario;

6. dirige amministrativamente il personale dell'Azienda, fermo restando che il governo del personale sotto l'aspetto tecnico, laddove adibito alla gestione e all'esercizio dell'impianto, compete al Direttore di Esercizio;

7. elabora con cadenza annuale un budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

8. elabora con cadenza triennale un Piano Industriale, comprensivo del budget annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dei Soci;

9. coordina gli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali della Società, opportunamente curati dai collaboratori e dai professionisti esterni incaricati;

10. provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del CdA - Amministratore Delegato, oltre che sulla base del budget annuale e del Piano Industriale approvato dai Soci;

11. rende note le proprie disposizioni mediante ordini di servizio numerati progressivamente;

12. provvede al coordinamento del controllo di gestione e al monitoraggio economico della società, realizzati e curati dai collaboratori esterni incaricati;

13. collabora con il Consiglio di Amministrazione alla definizione di nuovi obiettivi generali della gestione aziendale da proporre ai Soci;

14. propone al Presidente del CdA-Amministratore Delegato iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi amministrativi, alla qualificazione della spesa e allo snellimento delle procedure aziendali;

15. organizza tutti gli adempimenti e le procedure amministrative interne aziendali finalizzate alla corretta tenuta della contabilità di esercizio;

16. sovrintende ai rapporti con i fruitori ed i clienti dei servizi erogati dalla Società, sempre che tali rapporti abbiano conseguenze sul bilancio aziendale;

17. programma e pianifica l'ambito finanziario della società redigendo il cash flow e gestendo i rapporti ordinari con gli istituti di credito;

18. verifica l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del

personale dipendente;

19. applica e fa rispettare le direttive, le politiche e le procedure aziendali dai collaboratori esterni e dal personale subordinato;

20. propone al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del CdA-Amministratore Delegato i provvedimenti disciplinari avverso il personale dipendente, previo eventuale benestare del Direttore di Esercizio ove di competenza;

21. esprime valutazioni di merito di tipo amministrativo sul personale dipendente, previo benestare od opportuno parere tecnico sul personale di esercizio a cura del Direttore di Esercizio, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 753/80;

22. propone al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del CdA-Amministratore Delegato il conferimento e le variazioni delle relative mansioni del personale, nell'ambito delle categorie previste contrattualmente, previo benestare od opportuna valutazione tecnica sul personale dell'esercizio a cura del Direttore di Esercizio, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 753/80;

23. formula al Presidente del CdA-Amministratore Delegato proposte per l'adozione di provvedimenti di non sua esclusiva competenza.

Art. 18-quater - Al Direttore di Esercizio sono attribuiti i

seguenti compiti-poteri, ad esclusione dei poteri che la legge ed il vigente Statuto attribuiscono, in via esclusiva, all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, al Presidente-Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale:

lesegue le funzioni già previste dal D.P.R. 753/1980 e dal D.M. 18 febbraio 2011 recante "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.", cui si rinvia integralmente;

2. è un professionista esterno altamente qualificato nominato dalla Società Esercente, previo rilascio dell'assenso e del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, I comma, del D.P.R. 753/80, per la nomina del Direttore di un impianto, come previsto dagli artt. 13 e 14 del D.M. 18.02.2011;

3. rilascia il parere di congruità tecnica sull'assunzione del personale dell'esercizio, sul conferimento e la variazione delle relative mansioni, ai sensi dell'art. 91 del DPR 753/80;

4. rilascia il parere di congruità tecnica per l'acquisto dei

ricambi necessari a garantire la funzionalità, la sicurezza, l'efficacia e l'efficienza dell'impianto funiviario WC02 Trapani (40) Erice (703), trasmettendo la richiesta al Direttore Generale per il rilascio del necessario parere di congruità amministrativa;

5. per tutto ciò che concerne l'attività operativa corrente sia di esercizio sia di manutenzione, si avvale di un Capo Servizio sotto la cui diretta responsabilità si svolge la predetta attività e che risponde dell'applicazione delle norme regolamentari previste dall'art. 2 del D.M. 18.02.2011;

6. rappresenta la Società Esercente presso gli Organi di Vigilanza dello Stato e degli Enti Locali territoriali e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità;

7. cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione nonché delle prescrizioni impartite dall'U.S.T.I.F. di competenza territoriale e dagli Enti Locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio;

8. ha l'obbligo di essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso. Per l'eventualità di sua

temporanea impossibilità di reperibilità o impedimento, il Direttore di Esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalità stabilite con il D.M. 18.02.2011;

9. provvede alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, 93 e 102 del D.P.R. 753/80, ed in particolare provvede:

A) ad abilitare, su proposta del Capo Servizio, gli Agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'art. 9, III e IV comma, del D.P.R. 753/80, predisponendo altresì quanto necessario per l'aggiornamento professionale degli stessi Agenti;

B) a comunicare al competente U.S.T.I.F., nonché ai competenti Enti Locali per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni, l'elenco nominativo degli Agenti in servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle mansioni assegnate, rendendo nota altresì alle suddette Autorità ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni o cessazioni dal servizio;

C) a predisporre, d'intesa con l'Azienda Esercente, l'organizzazione per il soccorso dei viaggiatori in linea, in particolare:

- prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con Enti od

Organismi Locali in grado di fornire mezzi o personale idoneo;

- fornendo al Capo Servizio istruzioni per sovrintendere alle relative operazioni e per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature;

- valutando l'idoneità e la rispondenza della predetta organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche ed abrogazioni;

D) a programmare e predisporre, d'intesa con l'Azienda Esercente, sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed interventi;

E) a segnalare tempestivamente al competente U.S.T.I.F. tutte le anomalie od irregolarità nel funzionamento dell'impianto, ancorché non ne siano derivati incidenti, che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili da determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso;

10. rende note le proprie disposizioni, emanate ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n° 753/80, mediante ordini di servizio numerati progressivamente;

11. è tenuto ad ogni incombenza che possa risultare necessaria,

in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dal Capo Servizio, per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e/o l'integrità dell'impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione del servizio, quando per motivi di urgenza non vi abbia provveduto il Capo Servizio, dandone immediata notizia, con le motivazioni, all'U.S.T.I.F di competenza territoriale ed agli Enti Locali preposti;

12. tiene direttamente i rapporti con il personale di esercizio della Società Esercente al fine di fornire una tempestiva ed efficace assistenza durante l'esercizio dell'impianto e nelle interruzioni programmate annuali, per consentire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

13. nell'eseguire le funzioni e le responsabilità dettate dalle norme di legge nei rapporti con le Autorità Ministeriali USTIF di competenza e della Regione Siciliana, provvede a redigere e conservare i registri dello stato impianto, svolgere gli accertamenti e le prove prescritte, garantire la sorveglianza di buono stato e di buon funzionamento per la regolarità d'esercizio, garantire l'abilitazione e la sorveglianza degli agenti addetti, garantire la pianificazione delle revisioni periodiche nonché la direzione di esecuzione lavori ed i collaudi delle revisioni

previste, inclusa la revisione speciale che si esegue ogni cinque anni e la revisione generale che si esegue ogni venti anni;

14. provvede inoltre ad eseguire le seguenti prestazioni:

- Predisposizione e stesura di tutta la corrispondenza di competenza con la Regione Siciliana e l'U.S.T.I.F.;

- Controllo e verifica rapporti con gli organi competenti, comunicati e verbali;

- Sopralluoghi per:

. Prove non distruttive;

. Prove magnetoaduttive;

. Prove annuali;

. Prove mensili;

. Tutto quanto utile all'esplicazione delle procedure tecniche e amministrative connesse;

- Assistenza durante l'esercizio.

15. assicura la sua presenza in impianto almeno una volta alla settimana, preferibilmente in corrispondenza dell'esecuzione delle prove settimanali e/o mensili;

16. partecipa alle riunioni aziendali periodiche indette dalla Direzione Generale per il necessario coordinamento delle varieguate esigenze aziendali e societarie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, la gestione della sicurezza

aziendale, la programmazione delle attività lavorative degli operai, la programmazione delle attività manutentive ordinarie e straordinarie, sia annuali che settimanali, la programmazione preventiva dell'approvvigionamento dei ricambi di magazzino, ivi compresa la connessa gestione, l'organizzazione del lavoro degli operai durante la manutenzione annuale, settimanale e durante l'esercizio dell'impianto, la gestione del piano ferie e dei permessi orari, la gestione delle malattie del personale di esercizio.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, a mezzo telefax o posta certificata al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso

di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione, può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso, uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione

(anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), comprese la posta elettronica, telefax e devono essere conservate dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio, nonché per l'approvazione degli eventuali progetti di fusione o scissione e per le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c..

Art. 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre, i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

Art. 20-bis - Al fine di garantire l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo da parte dei soci Enti Pubblici (*governance societaria*), la Società, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre al parere del Collegio Sindacale, adotta i seguenti strumenti:

a) Piano Strategico o Piano Industriale, con compiti di programmazione e gestione in tema di performance attese ed organizzazione, di validità da uno a tre anni successivi rispetto

alla data di esitazione;

b) Budget Economico Preventivo Annuale e Nota annuale delle variazioni patrimoniali più rilevanti, finalizzati al perseguimento dell'equilibrio economico della Società e alla definizione preventiva dei flussi economici e finanziari programmati fra i soci Enti Pubblici e la Società (controllo economico - patrimoniale);

c) Report di rendicontazione semestrale con finalità di controllo strategico e gestionale;

d) Report di rendicontazione semestrale con finalità di controllo economico - patrimoniale.

Con riferimento ai punti a) e b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione della società, acquisiti preventivamente specifici atti di indirizzo dai soci entro il 31 ottobre di ogni anno, deve inviare agli stessi i documenti relativi per la loro approvazione, in allegazione allo schema di Bilancio di Previsione dell'annualità successiva di cui all'art.174 del T.U.E.L..

Con riferimento ai punti c) e d) del comma 1, la Società è tenuta a presentare ai Soci, entro il 30 settembre di ogni anno, apposito report alla data del 31 luglio per la verifica del mantenimento dell'equilibrio economico e del conseguimento degli indirizzi strategici e delle finalità gestionali programmate.

I Soci prendono atto con propria deliberazione ed assumono eventuali decisioni correttive dell'andamento aziendale, mediante opportuna deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La Società è tenuta a presentare una seconda rendicontazione di carattere consuntivo annuale alla data del 31 dicembre, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno successivo all'esercizio di riferimento, fatte salve le disposizioni e le scadenze di legge previste dal codice civile in materia di redazione e approvazione del bilancio di esercizio.

I documenti di cui al comma 1, punti a) e b), hanno natura autorizzatoria dei rapporti gestionali fra Società e Soci e dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I provvedimenti di straordinaria amministrazione che incidono sugli aspetti patrimoniali e finanziari della Società sono approvati dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata dagli amministratori. Tali provvedimenti sono approvati dall'organo esecutivo di ciascun Socio Ente Pubblico.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 21 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili

istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie giuridiche o economiche.

I sindaci durano in carica per il medesimo periodo corrispondente a quello del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

Nel rispetto e a tutela della c.d. parità di genere, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società stesse, emanato ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120, e si dispone che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale sia effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato sia pari ad almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea determina il compenso loro spettante secondo le previsioni di legge.

Il Collegio deve vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

I sindaci possono anche:

a) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

b) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

I sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 22 - Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di un triennio e comunque fino ad approvazione del bilancio di esercizio in corso alla data di scadenza del triennio.

Il Collegio Sindacale deve:

- verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio

di esercizio.

Art. 22-bis - Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC), ex D. Lgs. 231/2001, nonché di individuare eventuali interventi correttivi e di miglioramento e proporre gli eventuali aggiornamenti, è assegnato all'Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV), composto da tre membri, compreso il Presidente ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC).

L'OIV è composto da due componenti esterni alla società, coincidenti con 2 membri su 3 del Collegio Sindacale in carica, già nominati dall'Assemblea dei Soci, e da un componente interno, cui assegnare le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ex lege 190/2012.

La nomina dei componenti dell'OIV spetta all'organo amministrativo, previa ratifica dei soci che provvederanno comunque a nominare il RPC su indicazione dell'organo amministrativo. I due componenti esterni dovranno essere nominati tenendo in considerazione le nomine già effettuate dai soci in seno al Collegio Sindacale, avendo cura di individuare i componenti nominati in rappresentanza di ciascun socio.

Il componente interno dell'OIV è nominato tra i consiglieri di

amministrazione privi di deleghe operative e gestionali, a cui è assegnata la funzione di svolgere anche il compito di RPC.

La nomina dei componenti dell'OIV deve essere effettuata tenendo conto delle seguenti cause d'ineleggibilità:

- . le circostanze di cui all'art. 2382 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori) e quelle di cui all'art. 2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza dei sindaci);

- . esistenza di condanne penali passate in giudicato che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi;

- . la sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto.

I componenti dell'OIV durano in carica per il medesimo periodo corrispondente a quello del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo determina il compenso loro spettante secondo le previsioni di legge, previa ratifica dei Soci, fermo restando che al RPC non può essere riconosciuto alcun compenso ex lege.

In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca o decadenza di alcuno dei componenti, l'organo amministrativo provvederà alla sua sostituzione mediante delibera di nuova

nomina, previa ratifica ed approvazione a cura dei Soci.

In tal caso il componente nominato durerà comunque in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organismo Indipendente di Vigilanza in carica.

L'OIV deve essere caratterizzato dai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e si dota di un proprio regolamento operativo che viene portato a conoscenza dell'organo amministrativo che ne verifica la coerenza ai contenuti del MOGC.

E' facoltà dell'organo amministrativo deliberare la sospensione da membro dell'OIV nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui al Decreto Lgs. n. 231/2001, fatta salva la facoltà di una sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio ovvero assoluzione in dibattimento.

In ogni caso è fatto obbligo per il componente dell'Organismo di comunicare all'organo amministrativo di essere destinatario di un avviso di garanzia.

In caso di sospensione di un membro dell'Organismo, l'organo amministrativo provvederà all'immediata nomina temporanea di un sostituto.

La revoca da membro dell'Organismo avviene per i sotto elencati motivi:

- . qualora si verificchi in corso di mandato anche solo una delle

cause d'ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e dal presente statuto;

. per il venir meno dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

La revoca dell'Organismo o di un suo membro compete all'organo amministrativo che provvede contestualmente alla sua sostituzione nel rispetto delle modalità previste dallo statuto, previa ratifica dei soci.

Art. 22-ter - L'Organismo Indipendente di Vigilanza deve, in particolare, promuovere la diffusione a tutti i livelli aziendali del MOGC da parte della Società, condividere il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e quello della Trasparenza, opportunamente redatti ed adottati dal RPC, promuovere e collaborare con il management aziendale nell'adozione del piano formativo dei soggetti aziendali, verificare costantemente l'aggiornamento del Modello alle modifiche organizzative aziendali ed alle novelle normative, riferire all'organo amministrativo circa lo stato di attuazione ed adeguatezza del Modello nonché del piano formativo, segnalando eventuali anomalie e suggerendo le modifiche opportune.

Art. 22-quater - Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC) secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 7 e co. 8 della legge n. 190 del 2012.

Il RPC ha il compito di predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge n. 190/2012.

Il RPC viene proposto dall'organo amministrativo, nelle sue qualità di componente interno dell'OIV, e successivamente nominato dall'Assemblea dei Soci, organo di indirizzo della società, in ottemperanza alle disposizioni statutarie e di legge.

I dati relativi alla nomina del RPC sono trasmessi all'A.N.A.C., analogamente agli atti di eventuale revoca, opportunamente motivati, stante il potere dell'A.N.A.C. di formulare una richiesta di riesame, entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione degli atti di revoca dell'incarico del RPC, qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 39/2013.

La principale tra le attività del RPC è quella di elaborare, in stretto coordinamento con l'OIV, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. e P.T.T.I.), adeguato a prevenire i rischi di reati previsti dalla

legge n. 190/2012 e gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, oltre che quella di vigilare efficacemente sul funzionamento e l'osservanza del P.T.P.C. e del P.T.T.I., ex lege n. 190/2012 ed ex D. Lgs. 33/2013.

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene adottato dal RPC che provvederà a trasmetterlo ai Soci per la necessaria ratifica entro i termini di legge.

Il RPC ha, inoltre, il compito di individuare eventuali interventi correttivi e di miglioramento e proporre gli eventuali aggiornamenti all'Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV) e all'organo di indirizzo della società.

Il RPC dura in carica per il medesimo periodo corrispondente a quello del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'OIV, di cui è componente, ed è rieleggibile.

Dall'espletamento dell'incarico di RPC non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca o decadenza, l'organo amministrativo provvederà ad indicare ai Soci la necessità di sostituire il RPC, ricorrendo in tal caso le disposizioni statutarie prevista per la sostituzione di un componente dell'organo amministrativo.

In ordine ai requisiti, alle cause di ineleggibilità, alla regolamentazione dei casi di sospensione e revoca del RPC, si rinvia a quanto già previsto dall'art. 22-bis, fermo restando che l'organo di indirizzo politico competente a deliberare ed intervenire in tali casi è l'Assemblea dei Soci.

BILANCIO E UTILI

Art. 23 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Il Bilancio approvato dovrà essere trasmesso ai soci per le conseguenziali eventuali deliberazioni da parte dei competenti organi.

Art. 24 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma, corrispondente almeno alla ventesima parte di essi, destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva diversa decisione degli stessi.

TITOLI DI DEBITO

Art. 25 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

ART. 26 - Ogni controversia che dovesse insorgere fra i soci, in ordine alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del presente Statuto, indipendentemente dal numero dei partecipanti coinvolti, sarà devoluta, con esclusione di ogni competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, alla cognizione di un Collegio Arbitrale.

L'accesso delle parti all'arbitrato sarà comunque subordinato all'esperimento del tentativo di conciliazione di cui agli artt. 38-40 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Il tentativo di conciliazione è esperito dal Conciliatore nominato dalla Camera di Conciliazione, istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Trapani.

Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con una proposta del Conciliatore rispetto

alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il Conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore. Il verbale è omologato con decreto del Presidente del Tribunale di Trapani e costituisce titolo esecutivo.

Ove, entro il termine perentorio ed improrogabile di trenta giorni dall'introduzione del predetto tentativo di conciliazione, le parti non raggiungessero un accordo, le stesse potranno promuovere il giudizio arbitrale in conformità a quanto di seguito convenuto. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le previsioni di legge.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un unico membro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale promossa dalla C.C.I.A.A. di Trapani.

L'arbitro giudicherà secondo diritto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro nominato.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 27 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

F.to Francesco Di Natale Notaio